



SICUREZZA: GLI OBBLIGHI DEI LAVORATORI E DELL'AZIENDA E LE POSSIBILI SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE

Sul tema della sicurezza riteniamo utile ricordare ai lavoratori gli obblighi e le sanzioni per i lavoratori e per il datore di lavoro previsti dalle attuali disposizioni di legge.

OBBLIGHI dei lavoratori

Art. 5 Dlgs 626/94

1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. In particolare **i lavoratori**:

- a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- b) **utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili**, le sostanze e i preparati pericolosi, **i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza**;
- c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- d) **segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi** di cui alle lettere b) e c), **nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza**, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, **dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**;
- e) **non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza** o di segnalazione o di controllo;
- f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

OBBLIGHI del Datore di lavoro

Art. 4 Dlgs 626/94

1. Il datore di lavoro in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.

5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare: a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

b) **aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione**;

c) **nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza**; d) **fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale** sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; e) **prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico**;

f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione; h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e **dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa**;

i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) **si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato**; n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno; p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'articolo 19, comma 1, >(segue)>>

lettere b), c) e d) ; q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta.

Art. 35. Dlgs 626/94

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.

2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.

3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante; b) utilizzate correttamente; c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso.

5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.

Art. 36. Dlgs 626/94

1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.

SANZIONI Ai lavoratori

Art. 93 Dlgs 626/94

1) i lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da euro 206 a euro 619 euro per la violazione degli artt. 5; comma 2, (vedi in prima pagina) 39; 44; 84, comma 3; b) con l'arresto fino a 15 giorni o con l'ammenda da euro 103 a euro 309 per violazione degli artt. 67, comma 2; 84, comma 1.

Perciò diamo i seguenti consigli ai lavoratori:

a) Segnalare sempre al proprio responsabile i problemi in tema di salute e sicurezza attraverso le schede anomalia/CRM, o tramite email/fax (in modo che rimanga traccia della segnalazione) e sempre informare i rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza (RLS);

b) Segnalare sempre al proprio responsabile la mancanza dei dispositivi di protezione individuale (DPI) o di strumenti di lavoro sempre via email/fax e pretendere che vengano forniti dall'azienda (non assolutamente provvedere in proprio, deve farlo l'azienda in quanto è un suo obbligo, vedi art. 35 e 36 sopra citati), e informare anche di questo i rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza (RLS);

c) Se l'attività comporta rischi per la salute a causa della mancanza o danneggiamento dei DPI o degli strumenti di lavoro o altre anomalie non eseguire la lavorazione (nuovi impianti, guasti, ecc.) segnalando ciò al responsabile diretto e ai RLS.

Le segnalazioni oltre agli RLS eventualmente possono essere fatte anche al sindacato FLMUniti-CUB

Per ulteriori informazioni o segnalazioni:

Firenze, novembre 2007

Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti – Confederazione Unitaria di Base
Firenze, Via Galliano 107 tel./fax 055/3200938 www.flmutim.it
email: flmufi@flmutim.it - firenze@flmutim.it